



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Coordinamento Nazionale Giustizia



**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 108

Roma 20 giugno 2008

Si pubblica la nota del ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, con prot. n. 119/2/1025/C.D. del 19/06/2008, concernente i sindacati legittimati alla contrattazione.

**Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza - Raimondo Castellana)**



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Prot. n. 119/2/1025/C.D.

Roma, 19 GIU. 2008

Alla Corte Suprema di Cassazione

**Alla Procura Generale presso la Corte Suprema
di Cassazione**

Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Alla Procura Nazionale Antimafia

Alle Corti di Appello

Alle Procure Generali presso le Corti di Appello

e, p.c. Alle Organizzazioni Sindacali

LORO SEDI

**OGGETTO: SINDACATI LEGITTIMATI ALLA CONTRATTAZIONE - FEDERAZIONE
INTESA. PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI ROMA DEL 7.4.2008.
OSSERVAZIONI.**

Da più uffici giudiziari pervengono quesiti intesi ad ottenere indicazioni in merito alla legittimità della Federazione Intesa a partecipare alla contrattazione decentrata locale. La questione evidenziata dagli uffici, in realtà, investe l'intero sistema della Partecipazione e delle prerogative sindacali a seguito dell'entrata in vigore del CCNL 2006-2009, per le cui trattative non è stata invitata la Federazione Intesa in quanto non rappresentativa.

Su problematiche analoghe, in risposta a specifico quesito, l'Aran, in data 4.5.2006, ha affermato di far riferimento per questioni relative alle delegazioni trattanti alla circolare prot. n. 4260 del 27.4.2004 della stessa Agenzia.

1521
19/6/08

Gli aspetti più rilevanti della citata circolare sono di seguito indicati.

"- Le Organizzazioni sindacali di categoria rappresentative firmatarie del CCNL

Le Organizzazioni sindacali rappresentative che accreditano i propri esponenti nella delegazione trattante sono quelle firmatarie del CCNL che si sta applicando. Non possono esserci, quindi, dubbi su quali esse siano in quanto chiaramente indicate nel frontespizio del CCNL in vigore.

Le Organizzazioni sindacali rappresentative che non sottoscrivono il CCNL si autoescludono, per il corrispondente biennio contrattuale, dalla contrattazione integrativa e dalla partecipazione a tutti gli altri livelli di relazioni sindacali nei luoghi di lavoro, ove sia prevista la firma del CCNL.

I contratti di lavoro, infatti, sono tra di loro autonomi e seguono regole proprie per quanto riguarda i soggetti da ammettere alla contrattazione integrativa. Pertanto, le Amministrazioni in sede di applicazione dei CCNL sottoscritti, anche in ragione della possibile diversità dei soggetti firmatari, devono tenere distinti i contratti integrativi.

I contratti integrativi sono di quattro tipologie:

1 – il primo contratto integrativo riguarda il quadriennio normativo e primo biennio economico. La parte normativa è valida per l'intero quadriennio e deve essere stipulata in una sessione unica. Le Organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del corrispondente CCNL;

2 – il secondo contratto integrativo è solamente di parte economica e viene stipulato per l'allocazione delle risorse derivanti dal contratto nazionale relativo al medesimo biennio economico. Le Organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del corrispondente CCNL;

La delegazione del contratto integrativo di cui al punto 1 continua ad operare sino a che a livello nazionale non sia sottoscritto il CCNL del secondo biennio e, solo da tale momento, il contratto integrativo di cui al punto 2 dovrà essere stipulato con i nuovi firmatari. Nel caso in cui rimangano gli stessi del CCNL precedente la delegazione della contrattazione integrativa non muta, altrimenti si dovrà prendere atto dei nuovi soggetti firmatari e formare la nuova delegazione (cfr. art. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000 richiamato nell'art. 7 del CCNQ del 18 dicembre 2002).

3 – la parte normativa del contratto integrativo può essere completata con altro contratto, in relazione a quelle materie per le quali il contratto integrativo si rende necessario solo al verificarsi dell'evento (accordi di mobilità, implicazioni derivanti dai processi di riorganizzazione, etc.). Poiché tali contratti possono essere stipulati a cavallo dei bienni, le Organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del CCNL vigente nel momento in cui vi si procede (che possono essere quelle del quadriennio normativo e primo biennio economico ovvero quelle del secondo biennio economico – cfr. punti 1 e 2)".

Sulla base delle predette disposizioni questa Amministrazione centrale ha sempre dato indicazioni seguendo la lettera del CCNL e le direttive interpretative Aran, secondo cui titolari della contrattazione e degli istituti della partecipazione sindacale sono solo le OO. SS. sottoscrittici del CCNL di comparto, mentre titolari delle prerogative sindacali (es. assemblee) sono solo le OO. SS. rappresentative.

Allo stato, con riferimento al CCNL sottoscritto il 14.09.2007 sono rappresentative e sottoscrittici le seguenti Organizzazioni sindacali:

- 1. FP/CGIL*
- 2. CISL/FPS*
- 3. UIL/PA*
- 4. CONFSAL/UNSA*

5. RDB/PI

6. FLP

La Federazione Intesa non risulta, quindi, sottoscrittrice dell'ultimo CCNL 2006-2009 né rappresentativa.

A quanto detto, tuttavia, si ritiene opportuno aggiungere che con provvedimento del 7 aprile u.s. il Tribunale di Roma ha dichiarato artisindacale il comportamento di questo Ministero "consistito nel negare alla Federazione Intesa ricorrente il diritto a partecipare ai tavoli contrattuali relativi a questioni afferenti il precedente biennio contrattuale 2004-2005" ordinando al Ministero della giustizia "di convocare la Federazione Intesa ai tavoli delle contrattazioni integrative afferenti tematiche relative al biennio contrattuale 2004-2005".

Da quanto appena evidenziato deriverebbe che la Federazione Intesa sia convocata tutte le volte in cui le trattative hanno ad oggetto materie riferite al biennio economico 2004-2005.

Pur tuttavia, relativamente al suddetto biennio, per quanto riguarda la destinazione del Fondo unico di amministrazione non vi è alcuno strascico contrattuale relativo al biennio 2004-2005 e gli accordi all'epoca perfezionati sono stati già compiutamente attuati.

Si prega di trasmettere la presente nota a tutti gli uffici dei rispettivi distretti.

Si ringrazia.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Claudio Castelli

